

Omissis

1. M. S. nell'aprile del 1990 era stato convenuto presso il Tribunale di Benevento da M. Armando, il quale aveva formulato nei suoi confronti una domanda di risarcimento dei danni. Non essendo stato detto giudizio ancora definito neppure in primo grado, nel 1999 il M. adiva la Corte EDU chiedendo la condanna del ministero della Giustizia al pagamento, per di danni patrimoniali e non patrimoniali, di una somma a titolo di equa riparazione. Successivamente entrata in vigore la legge 89/2001, non avendo la Corte EDU ancora adottato alcun provvedimento sulla ricevibilità del ricorso, con ricorso 5 aprile 2002, il M. adiva la Corte di appello di Roma, reiterando la domanda ai sensi della legge 89/2001. La Ca, con decreto in data 16 aprile 2003, ritenuto irragionevole il ritardo nella definizione del processo, la cui durata in primo grado non doveva eccedere i tre anni, per il periodo residuo liquidava € 1500 a titolo di danni non patrimoniali, rigettando la domanda relativamente ai danni patrimoniali. Il decreto veniva impugnato dinanzi a questa Corte dal M. con ricorso notificato al ministero della Giustizia in data 6 maggio 2004. Il Ministero resiste con controricorso notificato in data 12 giugno 2004, con il quale eccepisce fra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per tardività. Motivi della decisione 1. Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dal ministero nel controricorso, per essergli stato il decreto impugnato notificato dal M., ed essere stato il ricorso proposto dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 325 Cpc infatti nessuna parte ha prodotto il decreto notificato e, in particolare, non lo ha fatto il Ministero sul quale incombeva il relativo onere avendo formulato l'eccezione. Parimenti infondato è l'ulteriore profilo d'inammissibilità prospettato, relativo alla mancata quantificazione della domanda. Potendo costituire tale doglianza unicamente motivo di ricorso incidentale. 2. Con il ricorso si denuncia la violazione degli articoli 2 della legge 89/2001 e 2056 Cc. Si deduce al riguardo che la Corte di appello ha liquidato, quale danno non patrimoniale, euro 1500,00 per sei anni di irragionevole durata del processo, così liquidandolo, senza adeguata giustificazione, in difformità dai criteri stabiliti dalla CEDU e dai principi stabiliti dalle sezioni unite della cassazione con le sentenze 1338, 1339, 1340 e 1341/04. Il ricorso è fondato. Premesso che non c'è impugnativa sul rigetto della domanda di liquidazione del danno patrimoniale, né sulla quantificazione del periodo d'irragionevole durata del processo accertata dalla Ca va considerato che, ai fini della quantificazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 89/2001, l'ambito della valutazione equitativa affidata al giudice di merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili, cosicché si configura, in capo al giudice di merito, un obbligo di tenere conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea. conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi solo con adeguata e ragionevole motivazione dalle liquidazioni indicate dalla Corte, che ha individuato in linea di massima l'importo relativo, alla riparazione del danno morale tra euro 1000, ad euro 1500,00 per ogni anno di eccessiva durata

(Cassazione 8714/06). Cosicché la Ca, nel caso di specie liquidando con una motivazione del tutto, generica millecinquecento euro per sei anni di ingiustificato ritardo si è illegittimamente discostata in maniera ingiustificata dai criteri di liquidazione elaborati dalla CEDU per le cause simili, ai quali doveva fare riferimento. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e il decreto deve essere cassato nella parte impugnata. Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito ex articolo 384 Cpc, con la condanna del ministro della Giustizia al pagamento di euro 6.000 per danno non patrimoniale in favore dell'attore. A carico del ministro della Giustizia vanno poste parimenti le spese dell'intero giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Guido di Gioia, dichiaratosene antistatario. PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto nella parte impugnata e, decidendo nel merito, condanna il ministro della Giustizia al pagamento di euro 6.000 in favore di M. S., nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidato quanto al giudizio di merito in euro 1550,00 (di cui euro mille per onorari ed euro cinquecento per diritti), e quanto al giudizio di cassazione nella misura di euro 1.600,00 (di cui euro millecinquecento per onorari), da distrarsi in favore dell'avv. Giulio di Gioia, dichiaratosene antistatario.